



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da:

Vittorio RAELI	Presidente
Massimo PERIN	Presidente Agg.
Marco CATALANO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46296 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

A.R.M. 12 srls (P.I. 04315370405) con sede legale in Viale Padova n. 12
Rimini cap. 47924, in persona del legale rappresentante Zaffonte
Fabrizio Silvio PEC: arm12srls@sicurezzapostale.it;
ZAFFONTE Fabrizio Silvio in proprio, nato il 9/6/1963 a Butera (CL)
residente in Viale Padova n. 12 int. 1, Rimini, cap. 47924 (C.F.
ZFFFRZ63H09B302S)

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per Il Procuratore Regionale della Corte dei conti:

“Condannare A.R.M. 12 srls e ZAFFONTE Fabrizio Silvio in proprio, quale legale rappresentante pro tempore delle società, come sopra generalizzati, con il vincolo della solidarietà passiva, a pagare in favore del Comune di Rimini, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall’illecito contestato, l’importo di euro 4.702,30 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.”

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio la società A.R.M. 12 srls e ZAFFONTE Fabrizio Silvio in proprio davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

1. Con nota del 5.12.2023 il Servizio Tributi del Comune di RIMINI ha segnalato alla Procura l’omesso riversamento all’amministrazione comunale, da parte dei convenuti dell’imposta di soggiorno riscossa per l’anno 2022 a carico degli ospiti delle strutture Hotel Villa Alberta (via Enna n. 4 – Rimini) e dell’Hotel Venus (Viale Latina n. 2 – Rimini).

2. La richiamata segnalazione riferiva, inoltre, che l’imposta dovuta non era stata riversata nonostante, per i periodi interessati, risultasse presentata dalla Società la dichiarazione riepilogativa mensile prevista dal regolamento comunale sull’imposta di soggiorno e che, per conseguire il dovuto, il Comune di RIMINI aveva emesso un avviso di accertamento esecutivo prot. nn. 0108166/2023 e 0109153/2023 nei confronti della medesima Società.

3. In sede di riscontro istruttorio l’ufficio competente del Comune

comunicava il perdurante inadempimento dell'obbligo di riversamento della somma dovuta dal gestore.

4. Configurando un danno di euro 4.702,30 all'erario del Comune di RIMINI, la Procura ha notificato l'informativa prevista dall'articolo 67 del Codice di giustizia contabile, invitando i convenuti a presentare deduzioni ed eventuale documentazione a loro difesa nel termine di giorni quarantacinque, con l'avvertimento che nello stesso termine avrebbero potuto chiedere l'audizione difensiva personale.

Gli intimati non hanno presentato deduzioni scritte e non hanno formulata richiesta di audizione personale.

Veniva, pertanto, depositata citazione e alla udienza del 11.12.2024 assistiti dal segretario di udienza dott. Enrico TIBERI, dopo la relazione del magistrato, sentito il Procuratore Regionale nella persona di VPG Antonio SARDELLA, la causa passava in decisione.

DIRITTO

§ 1. CONTUMACIA

Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di A.R.M. 12 srls (P.I. 04315370405) con sede legale in Viale Padova n. 12 Rimini cap. 47924, in persona del legale rappresentante Zaffonte Fabrizio Silvio come da relata a mani del l. r. in data 8.7.2024 e di ZAFFONTE Fabrizio Silvio in proprio come da relata del 4.7.2024

§ 2. GIURISDIZIONE

Va scrutinata ora, anche perché rilevabile di ufficio, la giurisdizione di questa Corte, approfonditamente scandagliata dalla Procura attrice, i cui

tratti rilevanti sono stati così rappresentati.

Innanzitutto. per consolidata giurisprudenza del giudice della giurisdizione (ex multis, Corte di cassazione SS. UU. n. 19654/2018) e del giudice contabile (per tutte, Corte dei conti SS.RR. QM n. 22/2016) in presenza di regolamenti comunali - come quello del Comune di RIMINI approvato con delibera del consiglio comunale n. 50 del 2015 e ss.mm. - che abbiano esternalizzato la riscossione dell'imposta di soggiorno con obbligo di riversamento al comune in capo al titolare/gestore della struttura ricettiva, tra questi e l'amministrazione comunale si instaura un autentico rapporto di servizio connotato da spiccati compiti contabili; il presupposto per la responsabilità amministrativa si sostanzia, infatti, nell'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato, configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato.

Secondo l'organo requirente tale orientamento è stato ribadito (ex multis, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna n. 325/2021; id. Sezione II centrale n. 275 del 24 giugno 2022) anche all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 180 comma 3 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77: "la somma corrisposta dall'ospite della struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno, nel momento stesso in cui viene riscossa dal gestore per essere riversata al comune, assume natura di pecunia pubblica, con conseguente obbligo di rendicontazione e presentazione del relativo conto giudiziale e soggezione alla

giurisdizione contabile e di responsabilità della Corte dei conti, senza che la qualifica di responsabile di imposta attribuita dal decreto legge n. 34/2020 al gestore comporti il venire meno della sua qualifica di agente contabile dell'amministrazione comunale, limitandosi la novella a rendere più sicuro l'adempimento dell'obbligazione tributaria il cui soggetto passivo resta sempre e solo l'ospite della struttura ricettiva".

Continua la Procura affermando che le medesime ragioni, la giurisdizione contabile sui titolari delle strutture ricettive tenuti al versamento dell'imposta di soggiorno non può ritenersi venuta meno neanche a seguito di quanto previsto dall'art. 5-quinquies del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 che, con norma di interpretazione autentica, ha esteso l'applicazione del richiamato 3° comma dell'art. 180 anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (sul punto, da ultimo, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Toscana 29 agosto 2022 n. 248).

Si afferma che il rapporto di servizio fondante la giurisdizione contabile discende in ogni caso già dagli obblighi posti, a carico del gestore delle strutture alberghiere e ricettive, dalla legge istitutiva dell'imposta di soggiorno (art 4. comma 1 ter, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e ss.mm. ii.) e dal regolamento del Comune di RIMINI sulla medesima.

La Procura ha evidenziato anche l'esistenza di precedenti della Sezione (dai quali non ci si intende discostare) (cfr. ex multis, Corte dei conti, Sezione giur. Emilia-Romagna n. 325 del 2021).

Di conseguenza, conclude la Procura, gli obblighi in discorso attestano in modo incontrovertibile la partecipazione del privato gestore alle

attività di natura pubblicistica per mezzo delle quali l'amministrazione comunale accerta e riscuote l'imposta di soggiorno di sua pertinenza, per l'effetto che, quand'anche si ritenesse di non ravvisare in capo al gestore (o di non potere più ravvisare, alla luce delle recenti evoluzioni normative) i tratti tipici della figura dell'agente contabile, per l'innanzi unanimemente affermati dalla giurisprudenza, non potrebbe comunque essere negata la sussistenza, tra il gestore e l'amministrazione comunale di riferimento, della comune relazione funzionale fondativa della giurisdizione del giudice contabile sui soggetti pubblici o privati che, nell'ambito del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione di riferimento, cagionino danno a questa.

Ritiene questa Corte che l'approdo ermeneutico della Procura sia da condividere per le seguenti ulteriori considerazioni, tenuto conto, anche, di una variegata e frastagliata giurisprudenza della Corte dei conti.

Come è noto l'art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, così modificato dall'art. 25, comma 3-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (oggetto di interpretazione autentica mercè l'art. 5-quinquies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha definito il gestore della struttura responsabile di imposta.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale

Secondo alcuni approdi interpretativi tale innesto normativo avrebbe escluso la giurisdizione della Corte per devolvere le controversie alla giurisdizione tributaria.

Siffatto orientamento, avallato anche da qualche sporadico intervento della Corte di cassazione, non lo si condivide.

Come è noto, il responsabile di imposta è colui che si aggiunge, in funzione di garanzia, al debitore di imposta, ma NON è egli soggetto passivo del tributo, che rimane colui che è tenuto al pagamento (in questo caso il cliente della struttura ricettiva).

Il responsabile viene definito dall'art. 64, 3° comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale è tale chi *"in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi"*, prevedendo il medesimo comma in capo al responsabile il diritto di rivalsa per il caso di pagamento dell'imposta.

In altri termini, i soggetti che pongono in essere l'attività giuridica (i clienti) sono i coobbligati "principali", in quanto ad essi è riferibile l'attività da cui emerge la capacità contributiva, mentre il responsabile è coobbligato in solido, non per aver realizzato il presupposto impositivo, ma per il ruolo svolto nel procedimento impositivo, e cioè per la ricezione di somme di denaro; ed è per tale ragione che si parla di coobbligazione "secondaria" o "dipendente", nel senso che l'obbligazione di quest'ultimo esiste se e nella misura in cui esiste quella

quell'obbligato principale.

Da queste considerazioni emerge come l'albergatore non adempie ad un suo obbligo tributario (il che comporterebbe la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice dei tributi), ma riceve dal soggetto passivo delle somme che deve riversare al comune; sicchè, anche alla luce della novella normativa nulla è cambiato circa la configurazione dell'albergatore quante volte questi riceva del denaro a destinazione pubblica dal soggetto passivo e lo trattenga presso di sé o, comunque, non lo riservi al titolare della potestà impositiva.

Insomma, si tratta di una figura del tutto analoga ad altri soggetti enucleati dalla giurisprudenza Corte dei conti, quali le società concessionarie di opere pubbliche o di pubblici servizi, così come rientrano nel novero degli agenti contabili gli istituti bancari che svolgono il servizio di tesoreria degli enti e le società iscritte nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni", di cui all'art. 53, c. 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Ed ancora, responsabilità simile a quella sino ad ora tratteggiata è quella delineata in capo al notaio.

Anche costui è responsabile di imposta e sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.

Solo che, mentre per il notaio che non riversa le imposte che gli sono state versate dal cliente (il soggetto passivo) è ipotizzabile il reato di cui all'art. 314 del c.p., per l'albergatore il legislatore dell'emergenza,

nell'esercizio della sua insindacabile discrezionalità ha graduato la sanzione. Non più la configurazione di peculato, avallata anche dalla Corte di cassazione, ma una responsabilità amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro.

Va, infine, considerato che, comunque definito, l'albergatore responsabile di imposta è comunque depositario di denaro pubblico il che lo definisce, ai sensi dell'art. 44 del TU della Corte dei conti (R.d. 1214 del 1934) agente contabile.

Secondo la norma ora citata:

La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

Non vi è dubbio che l'incarico di conservare pubblico denaro (perché il contante o il suo equivalente versato dal cliente come imposta di soggiorno certo non è ricavo) attribuito ex lege all'albergatore o qualifica come agente contabile.

§ 3. MERITO

Quanto al merito la domanda è pienamente fondata atteso che a fronte della contestazione relativa all'incasso e al mancato riversamento di pecunia pubblica ammontante ad € 4.702,30, parti convenute non hanno opposto, come sarebbe stato loro dovere effettuare (art. 90, comma 2, cgc *nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le*

proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni)

alcuna contestazione, con la conseguenza che graverà sulle parti convenute l'intero importo con i vincolo della solidarietà.

§ 4. INTERESSI

Alla somma così determinata si aggiungono interessi legali e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valuta e in mancanza di richiesta di interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.) dalla maturazione dei singoli inadempimenti fino alla data di deposito della presente sentenza; e sulla somma così determinata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

§ 5. SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, anch'esse in solido.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da Il Procuratore Regionale della Corte dei conti nei confronti di A.R.M. 12 srls (P.I. 04315370405) con sede legale in Viale Padova n. 12 Rimini cap. 47924, in persona del legale rappresentante Zaffonte Fabrizio Silvio PEC: arm12srls@sicurezzapostale.it;

ZAFFONTE Fabrizio Silvio in proprio, nato il 9/6/1963 a Butera (CL) residente in Viale Padova n. 12 int. 1, Rimini, cap. 47924 (C.F. ZFFFRZ63H09B302S):

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la società A.R.M. 12 e

ZAFFONTE Fabrizio Silvio a pagare in favore del comune di RIMINI la somma di € 4.702,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli inadempimenti fino alla data di deposito della presente sentenza; e sulla somma così determinata gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, in solido tra di loro.

b) la società A.R.M. 12 e ZAFFONTE Fabrizio Silvio a pagare le spese e competenze del presente giudizio, liquidate in € 86,60 (euro ottantasei/60) in solido tra di loro.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, l’11 dicembre 2024

Il Relatore

Il Presidente

(Marco Catalano)

(Vittorio Raeli)

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 18 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente